

EMENDAMENTO

Art. 1.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“La legge dello Stato può attribuire ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane specifiche e ulteriori funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.”

Conseguentemente, all’articolo 2 sostituire il comma 6 con il seguente: “Si applicano a Roma Capitale gli articoli 114, ultimo comma, 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa interviene sul comma 1 del disegno di legge costituzionale, aggiungendo una disposizione volta a prevedere che la legge dello Stato può attribuire ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane specifiche e ulteriori funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L’emendamento è volto a consentire un rafforzamento dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, valorizzandone il ruolo istituzionale e assicurando una maggiore efficacia nell’esercizio delle funzioni pubbliche, in ragione delle speciali esigenze connesse alla complessità demografica, economica e funzionale dei rispettivi territori.

Conseguentemente, si sostituisce anche il comma 6 dell’articolo 2 del disegno di legge costituzionale. In particolare, si chiarisce che l’eventuale conferimento di ulteriori funzioni amministrative potrà essere disposto con legge ordinaria dello Stato, secondo il modello previsto per i Comuni capoluogo delle Città metropolitane. Resta invece riservata alla legge statale adottata con la procedura rinforzata di cui all’articolo 1 del disegno di legge costituzionale la disciplina dell’assetto ordinamentale iniziale di Roma Capitale.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale e si limita a prevedere la possibilità che la legge dello Stato attribuisca ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane specifiche e ulteriori funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché a chiarire il regime costituzionale applicabile a Roma Capitale, senza determinare effetti finanziari.

Eventuali profili finanziari potrebbero porsi esclusivamente in sede di adozione delle future leggi statali attuative.